



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/19

Dec. n. 3/19

Il giorno 10 aprile 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Piergiorgio Callisardi, nella qualità di presidente del M.C. VIGOLZONE, nell'interesse dei piloti BOCCELLARI Edoardo – nato a Piacenza il 21.5.2003 – licenza n. N00047 - e GERMANI Federico Alessandro Juergen, nato a Milano il 29.9.2005 - licenza n. Q04455 – *«avverso il provvedimento di squalifica»* da questi ultimi subita, all'esito della prima prova di campionato regionale di minienduro, svoltasi il 17 marzo 2019 in località Fratte di Sassofeltrio (PU), cod. manifestazione MAREN003, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gianpietro Germani, in virtù di mandato in atti.

In particolare, il reclamante, nella spiegata qualità, ha dedotto la illegittimità di detta squalifica poiché, a suo avviso, assunta in violazione dell'art. 35 R.M.M., comunque, da ritenersi «*oltremodo afflittiva rispetto al caso concreto*»; a sostegno del proprio assunto, ha rilevato, in ogni caso, asserite criticità nell'organizzazione e nella gestione della manifestazione del 17.3.2019, che, in quanto tali, non avrebbero permesso ai piloti poi esclusi di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla corretta conclusione della gara in questione, indicando, all'uopo, i nominativi dei relativi testimoni.

Ha chiesto, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la reintegra dei due piloti rappresentati nelle classifiche della Prima Prova di Campionato Regionale Minienduro del 17.3.2019, con conseguente modifica delle classifiche stesse.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il reclamo, nei termini prospettati dal signor Piergiorgio Callisardi, è infondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento. Invero, l'esame della documentazione acquisita, nonché della normativa di riferimento, non consente a questo Giudice di ritenere condivisibili le motivazioni sottese all'atto di reclamo, per i motivi che appresso si spiegheranno.

I. Come rilevato in premessa, il reclamo *de quo* si basa, essenzialmente, sulla assunta violazione dell'art. 35 R.M.M., il quale, al comma 1, prevede che «*Tutti i provvedimenti recanti l'applicazione di una penalità o sanzione (esclusione o ammenda) da parte dei C.d.G. devono essere sommariamente motivati, riportare gli articoli dei regolamenti per i quali vengono comminati e notificati all'interessato*». Sulla scorta di tale ultima norma, il reclamante ha ritenuto illegittima l'esclusione dei piloti Edoardo Boccellari e Federico Alessandro Juergen Germani dalla gara valida per il Campionato Regionale Minienduro del 17.3.19, asserendo, per l'appunto, che il relativo provvedimento

non solo non fosse stato adeguatamente motivato, ma nemmeno notificato agli interessati, ossia ai due piloti innanzi citati.

Il vizio lamentato, nel caso che occupa, in realtà, non sussiste.

La disamina dei rapporti della gara di Fratte di Sassofeltrio (PU) del 17.3.2019 evidenziano che i piloti Boccellari e Germani, unitamente ad altri piloti, non sono transitati all'ultimo C.O. (controllo orario) e, (anche) in tale caso, il regolamento di specialità, all'art. 9.4.3. prevede come conseguenza l'esclusione dalla classifica. Difatti, pur trattandosi di "esclusione", questa non è correlata ad una sanzione (per cui sarebbe effettivamente stato necessario stilare un provvedimento avente tale natura da notificare agli interessati), bensì è relativa al mancato transito necessario nella fase conclusiva della gara. La norma citata stabilisce chiaramente che l'effetto della mancata registrazione di tale fondamentale passaggio è l'esclusione, senza, quindi, che sia dovuto un provvedimento *ad hoc*, poiché la natura di detta esclusione non è sanzionatoria, ma rappresenta l'esito automatico dell'assenza della marcatura sul cronologico di ogni controllo. In altri termini, allorquando viene riscontrato il mancato transito da parte di un pilota al C.O., il C.d.G. preposto prende semplicemente atto di tale evento e, di conseguenza, in applicazione del regolamento Enduro, "registra" l'esclusione dello stesso dalla classifica di gara.

Pertanto, nella fattispecie in esame, l'esclusione subita dai piloti rappresentati dal M.C. reclamante non era soggetta alla osservanza delle rigorose modalità di cui all'art. 35 R.M.M. ed eventuali impugnative avrebbero dovuto essere proposte avverso le classifiche finali della gara, secondo il dettato dell'art. 30, comma 2, lettera c) del R.M.M..

II. Le ulteriori doglianze espresse dal reclamante rimangono assorbite da quanto sin qui argomentato, posto, comunque, che le stesse risultano sfordite di qualsivoglia supporto probatorio ed, anzi, appaiono in contraddizione con le risultanze degli atti di gara acquisiti al fascicolo, dotati, tra l'altro, di fede privilegiata ai sensi del R.M.M.. Fermo restando, invero, che nella disciplina del


Minienduro non è affatto prevista l'identificazione dei motocicli attraverso il numero di telaio dello stesso e che la consegna del trasponder è un adempimento del tutto svincolato dalle operazioni di registrazione del C.O., va rilevato che dal cronologico F.I.Cr. della gara in questione, si evince che ben 47 piloti su 52 partecipanti alla manifestazione MAREN003 sono correttamente transitati e hanno timbrato il C.O. di arrivo, senza che al riguardo siano stati rilevati problemi di sorta.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

RIGETTA il reclamo proposto da Piergiorgio Callisardi, nella spiegata qualità, e proposto nell'interesse dei piloti Edoardo Boccellari e Federico Alessandro Juergen Germani.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Stefano Gianpietro Germani;
- Piergiorgio Callisardi,
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- S.T.S.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.